

STATUTO

LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ATTIGLIANO TR VIA ROMA 1

Numero REA: TR - 75433

Codice fiscale: 00722780558

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-09-2011 - Statuto completo	2
--	---

	<u>Allegato "A" alla raccolta n. 36799</u>	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel Comune di Attigliano la Società cooperativa deno- minata " La Mongolfiera Società cooperativa sociale ".	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla coo- perazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Or- gano amministrativo, sedi secondarie, succursali, a- genzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perse- guire l'interesse generale della comunità alla promo-	

	zione umana e all'integrazione sociale dei cittadini	
	mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole,	
	industriali, commerciali o di servizi finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di	
	cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secon-	
	do il principio della mutualità senza fini di specula-	
	zione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere	
	tramite la gestione in forma associata continuità di	
	occupazione lavorativa e le migliori condizioni econo-	
	miche, sociali e professionali per i soci lavoratori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche	
	con terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive	
	modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore sta-	
	bilisce successivamente all'instaurazione del rapporto	
	associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma,	
	consentita dalla legislazione vigente, compreso il	
	rapporto di associazione in partecipazione, con cui	
	contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo	
	sociale.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, così come definito	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli in-	

	teressi dei soci come più oltre determinati, la Coope-	
	rativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti	
	attività:	
	1. gestire stabilmente e temporaneamente, in proprio o	
	per conto terzi, attività di tipografia, rilegatoria e	
	fotocopiatura: produzione di oggettistica, attività di	
	cartotecnica e cartonaggio, commercio di propri pro-	
	dotti ed affini;	
	2. svolgere lavori di pulizia in genere, manutenzione	
	e custodia di fabbricati di civile abitazione, uffici,	
	opifici, negozi, cimiteri ed altri locali per conto di	
	Enti pubblici e privati, tanto in forma di appalto di-	
	retto o sub-appalto, quanto in economia;	
	3. fornire servizi ausiliari inerenti l'acquisto, la	
	manutenzione, la conservazione, la custodia dei mate-	
	riali occorrenti per l'espletamento degli scopi socia-	
	li, nonché di capannoni, spazi verdi, giardini, uffi-	
	ci, negozi, ed altri locali per conto di Enti pubblici	
	e/o privati (pulitura, verniciatura, tinteggiatura,	
	pavimentazione, tappezzeria, giardinaggio, falegname-	
	ria e restauro, ecc);	
	4. produrre, lavorare e commercializzare manufatti in	
	genere sia in proprio che per conto terzi, nonché di	
	prodotti derivanti da attività lavorative dei parteci-	
	panti all'attività sociale in appositi centri di lavo-	

	ro sia di carattere artigianale che non;	
	5. promuovere e potenziare tutte le attività inerenti	
	la utilizzazione del tempo libero, le attività cultu-	
	rali, turistiche e agrituristiche;	
	6. gestire impianti ricettivi in genere;	
	7. svolgere ogni servizio di pubblicità e propaganda	
	in genere, servizio affissione, servizio corrieri per	
	documenti, servizi recapiti postali e corrispondenze	
	in genere, trasporto scolastico e civile;	
	8. gestire uffici informativi e servizio di centralino	
	telefonico per conto di enti pubblici e/o privati;	
	9. svolgere ogni attività agricola che possa garantire	
	la stabile occupazione dei soci;	
	10. gestire circoli ricreativi e culturali e svolgere	
	attività di sensibilizzazione ed animazione delle co-	
	munità locali entro cui opera, al fine di renderla più	
	consapevole e disponibile all'attenzione e all'acco-	
	gliamento delle persone in stato di bisogno;	
	11. gestire biblioteche sia pubbliche che private an-	
	che con supporti informatici;	
	12. servizi di vigilanza, servizi di guardiania e por-	
	tineria;	
	13. provvedere al confezionamento pasti, distribuzione	
	o somministrazione di alimenti e bevande preparati in	
	proprio o da terzi; apparecchiamento e sparecchiamento	

	di tavoli, rigoverno stoviglie, attrezzature e locali	
	cucina;	
	14. svolgere piccoli servizi di imbustamento e incol-	
	latura di corrispondenza varia, copisteria, visure	
	pubblicità e propaganda in genere, servizio corrieri	
	documenti; servizi di archiviazione e stampa di ogni	
	genere; servizi di elaborazione dati documenti ed im-	
	magini per mezzo di calcolatori, stampanti, computer e	
	sistemi multimediali;	
	15. costruzione, manutenzione, o ristrutturazione di	
	interventi in rete, che siano necessari per consentire	
	la mobilità su "gomma", "ferro" e aerea, qualsiasi sia	
	il loro grado di importanza, completi di ogni opera	
	connessa, complementare o accessoria anche di tipo	
	puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché	
	di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, e-	
	lettrici, telefonici, elettronici e per la trazione e-	
	lettrica;	
	16. nuove costruzioni e ristrutturazioni edili;	
	17. fornitura, posa in opera, manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via e-	
	semplificativa i giunti di dilazione, gli apparecchi	
	di appoggio, i ritegni antisismici per ponti e viadot-	
	ti stradali e ferroviari;	
	18. trasporto disabili.	

	Per assicurare una professionalità specifica nei set-	
	tori ad essa collegati e garantire in futuro un inse-	
	rimento nel mondo del lavoro, la società potrà promuo-	
	vere e gestire corsi di formazione volti alla qualifi-	
	cazione umana, culturale e professionale dei soci e	
	dei non soci, anche con il contributo degli Enti pub-	
	blici e privati in genere;	
	La cooperativa potrà comunque svolgere ogni attività	
	in qualsiasi settore produttivo ed in grado di con-	
	correre all'inserimento lavorativo di persone svantag-	
	giate.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto in-	
	dette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indi-	
	rettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle	
	attività previste nel presente Statuto; potrà richie-	
	dere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE,	
	dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o orga-	
	nismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo	
	della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e	
	negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di	
	fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttur-	
	razione o per il potenziamento aziendale e l'adozione	
	di procedure di programmazione pluriennale finalizzate	

	allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi	
	della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modifi-	
	cative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbli-	
	gazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere par-	
	tecipazioni in altre imprese a scopo di stabile inve-	
	stimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finaliz-	
	zati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i	
	criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regola-	
	menti. Le modalità di svolgimento di tale attività so-	
	no definite con apposito regolamento approvato dal-	
	l'Assemblea sociale.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci operatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere infe-	
	riore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci operatori le persone fisiche ap-	
	partenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva	
	di lavoro, attitudine e specializzazione possono par-	
	tecipare direttamente ai lavori della cooperativa e	
	svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	b) soci svantaggiati così come definiti dalla Legge	

	n. 381/91;	
	c) soci volontari che prestano la loro attività gra-	
	tuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della legge 381/91.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro	
	che esercitano in proprio imprese identiche od affini,	
	o partecipano a società che, secondo la valutazione	
	dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività	
	svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale	
	di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati	
	dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non	
	potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale	
	dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del prece-	
	dente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi so-	
	lo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti	
	di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano	
	completare la loro formazione o valutare in modo gra-	
	duale il proprio inserimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale verrà fissata in apposito regolamento in fun-	

	zione della natura e della durata dell'ulteriore rap-	
	porto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha di-	
	ritto di voto solo nelle deliberazioni relative	
	all'approvazione del bilancio e non può rappresentare	
	altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non posso-	
	no essere eletti nell'Organo amministrativo della Coo-	
	perativa e non godono dei diritti di cui agli artt.	
	2422 e 2545 bis del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10	
	del presente statuto, il socio appartenente alla cate-	
	goria speciale può recedere in qualsiasi momento, sal-	
	vo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavvi-	
	so di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con	
	riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutuali-	
	stico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio apparte-	
	nente alla speciale categoria, oltre a quelle indivi-	
	duate dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, orga-	
	nizzativo e finanziario del suo inserimento nell'im-	
	presa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione	

	con la compagine societaria;	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	e) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti,	
	ad essere ammesso a godere dei diritti dei soci coope-	
	ratori;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appar-	
	tenente alla speciale categoria potrà essere escluso	
	dall'Organo amministrativo anche prima del termine	
	fissato al momento della sua ammissione per il godi-	
	mento dei diritti pari ai soci lavoratori.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti	
	che spettano ai soci lavoratori, il socio appartenente	
	alla speciale categoria deve presentare, sei mesi pri-	
	ma della scadenza del predetto periodo, apposita do-	
	manda all'Organo amministrativo che deve verificare la	
	sussistenza dei requisiti richiesti ed il raggiungi-	
	mento dei risultati previsti nel percorso formativo.	
	Il passaggio alla categoria di socio lavoratori deve	
	essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	degli Amministratori nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per	
	quanto non previsto nel presente titolo, si applicano	
	le disposizioni dei soci lavoratori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	

	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e	
	luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta,	
	della condizione professionale, delle specifiche com-	
	petenze possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscri-	
	vere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né	
	superiore al limite minimo e massimo fissato dalla	
	legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare inte-	
	gralmente il presente statuto e di attenersi alle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accetta-	
	zione della clausola arbitrale contenuta negli artt.	
	39 e seguenti del presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del co-	
	dice civile, se trattasi di società, associazioni od	
	enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b),	
	c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda	
	di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha auto-	

	rizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	

	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge	
	e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento, o per causa di morte se il socio è persona fisica:	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	

	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere	
	il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro	
	con la cooperativa o l'attività di volontariato presso	
	la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con rac-	
	comandata alla Società. Gli Amministratori devono esa-	
	minarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Ammi-	
	nistratori devono darne immediata comunicazione al so-	
	cio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comuni-	
	cazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le	
	modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e	
	Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'e-	
	sercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in	
	caso contrario, con la chiusura dell'esercizio succes-	

	sivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su ri-	
	chiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del	
	recesso dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo ammini-	
	strativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto	
	i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutuali-	
	stica con diligenza e comunque, nel caso di socio la-	
	voratore, qualora incorra in una delle cause di inter-	
	ruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di	
	riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi	
	dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio vo-	
	lontario abbia cessato l'attività di volontariato	
	presso la cooperativa così come meglio specificato nel	
	Regolamento;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbli-	
	gazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai	
	regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico,	
	nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi so-	
	ciali;	

	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dagli organi socia-	
	li, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di ac-	
	cordare al socio un termine non superiore a 60 giorni	
	per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte degli Amministra-	
	tori con termine di almeno trenta giorni, non adempia	
	al versamento del valore delle azioni sottoscritte o	
	ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi	
	titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concor-	
	renza con la Cooperativa, o che presti la propria ope-	
	ra presso imprese private o pubbliche, senza l'espli-	
	cita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso	
	quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qual-	
	siasi ragione o causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi	
	degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni	
	dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto so-	
	ciale determina anche la risoluzione dei rapporti mu-	
	tualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel li-	
	bro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	

	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed e-	
	sclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie	
	che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito	
	ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo	
	su tali materie sono demandate alla decisione del Col-	
	legio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti	
	del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promoss-	
	sa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Co-	
	operativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla	
	data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle azioni interamente liberate, e-	
	ventualmente rivalutate a norma del successivo art.	
	23, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla ba-	
	se del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale, limitatamente al socio,	
	diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del so-	
	vrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimo-	
	nio della Società.	

	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'appro-	
	vazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del	
	socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso	
	delle azioni interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate, nella misura e con le modalità di cui al pre-	
	cedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno pre-	
	sentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del	
	capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea do-	
	cumentazione, dalla quale risultino gli aventi dirit-	
	to.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 me-	
	si dalla data del decesso dovranno indicare quello tra	
	essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.	
	2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimbor-	
	so, responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote	
	in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi	
	del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto	
	entro un anno dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	

	sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto	
	il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con	
	deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva	
	legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11,	
	lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al ri-	
	sarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale pe-	
	nale, ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante	
	dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pa-	
	gamento della prestazione mutualistica e del rimborso	
	dei prestiti, il credito derivante da penali, ove pre-	
	viste da apposito regolamento, da risarcimento danni e	
	da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai	
	limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non	
	versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la	
	esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-	
	ciativo si manifesta l'insolvenza della Società, il	
	socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di	
	quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono respon-	

	sabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III	
	del presente statuto, possono essere ammessi alla Coo-	
	perativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della leg-	
	ge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rap-	
	presentati da azioni nominative trasferibili del valo-	
	re di Euro 500,00 ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di a-	
	zioni pari a due.	
	Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea or-	
	dinaria in occasione della emissione dei titoli, le a-	
	zioni dei sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Orga-	
	no amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli,	
	gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro	
	gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a	

	chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comuni-	
	care all'Organo amministrativo il proposto acquirente	
	e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60	
	giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori	
	deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assem-	
	blea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
	dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei	
	soci cooperatori sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli uti-	
	li e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni,	
	fermo restando che il tasso di remunerazione non può	
	essere maggiorato in misura superiore a 2 punti ri-	
	spetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi	
	compresi i destinatari delle azioni che siano anche	
	soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissa-	
	ti dall'Assemblea nella delibera di emissione.	

	I voti attribuiti ai soci sovventori non possono e-	
	sprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insie-	
	me dei soci presenti o rappresentati in assemblea ge-	
	nerale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite,	
	i voti dei soci sovventori verranno computati appli-	
	cando un coefficiente correttivo determinato dal rap-	
	porto tra il numero massimo dei voti ad essi attribui-	
	bili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi pa-	
	trimoniali ai sensi della precedente lettera d), qua-	
	lora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno	
	anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei	
	sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il	
	capitale conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti all'Organo amministra-	
	tivo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	
	civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spet-	
	ta qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emis-	
	sione delle azioni a norma del precedente articolo.	

	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,	
	rappresentati da quote del valore nominale di €.	
	25,00. Il valore della quota complessivamente detenu-	
	ta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti	
	di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli	
	utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclu-	
	si ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato	
	con le somme versate dai soci ai sensi del precedente	
	art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea	
	e/o prevista per legge o per statuto.	

	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o	
	per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea	
	non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della So-	
	cietà.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso	
	la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le	
	proprie azioni deve darne comunicazione agli Ammini-	
	stratori con lettera raccomandata, fornendo le indica-	
	zioni relative al potenziale acquirente previste nel	
	precedente art. 7, controfirmate per conferma e accet-	
	tazione dal potenziale acquirente e salva la sua re-	
	sponsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni	
	mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire	
	la propria partecipazione e la Società deve iscrivere	
	nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione	

	deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro	
	60 giorni dal ricevimento della comunicazione può pro-	
	porre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni an-	
	no.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del progetto di bi-	
	lancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'As-	
	semblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	180 giorni qualora venga redatto il bilancio consoli-	
	dato, oppure lo richiedano particolari esigenze rela-	
	tive alla struttura ed all'oggetto della Società, se-	
	gnalate dagli Amministratori nella relazione sulla ge-	
	stione o, in assenza di questa, nella nota integrativa	
	al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla de-	
	stinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non in-	
	feriore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione di cui all'art. 11 della leg-	
	ge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge	

	medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7	
	della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al	
	limite stabilito dal codice civile per le cooperative	
	a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a	
	riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili	
	per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori	
	nella misura massima prevista dalla legge per le coo-	
	perative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di	
	utili ai soli soci finanziatori nella misura massima	
	prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bi-	
	lancio di esercizio, può appostare somme al conto eco-	
	nomico a titolo di ristorno a favore dei soci lavora-	
	tori qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, de-	

	libera sulla destinazione del ristorno che potrà esse-	
	re attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	• erogazione diretta;	
	• aumento del numero delle azioni detenute da cia-	
	scun socio.	
	• emissione di azioni di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavorato-	
	ri , dovrà essere effettuata considerando la quantità	
	e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra	
	la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto pre-	
	visto in apposito regolamento.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione (o l'Amministrato-	
	re Unico);	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblee)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cu-	
	ra dell'Organo Amministrativo, mediante lettera racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi	
	altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio ri-	

	sultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima	
	di quello fissato per l'assemblea. Nel caso di convo-	
	cazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri	
	mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero	
	di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo	
	specifico recapito che siano stati espressamente comu-	
	nicati dal socio e che risultino dal libro soci.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'e-	
	lenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convo-	
	cazione potrà essere prevista una data ulteriore di	
	seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza	
	prevista in prima convocazione l'assemblea non risul-	
	tasse legalmente costituita.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad	
	essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se	
	nominati sono presenti o informati della riunione e	
	nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai	
	soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratte-	

	ri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;	
	3) procede alla nomina degli Amministratori;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario,	

	ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci	
	che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, fa-	
	cendone domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luo-	
	go senza ritardo e comunque non oltre venti giorni	
	dalla data della richiesta.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei	
	soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia	
	il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi	
	diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti,	
	su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	della alzata di mano, salvo diversa deliberazione del-	
	l'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a mag-	
	gioranza relativa, ma potranno avvenire anche per ac-	
	clamazione.	

	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che ri-	
	sultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 gior-	
	ni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualun-	
	que sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci	
	persone giuridiche potranno avere un massimo di tre	
	voti.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art.	
	19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono interve-	
	nire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di	
	farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto	
	da un altro socio avente diritto al voto, appartenente	
	alla medesima categoria di socio cooperatore o sovven-	
	tore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipen-	
	dente della cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresen-	
	tare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti en-	
	tro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che	
	collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	

	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o	
	dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua	
	assenza dal vice presidente, se nominato ed in assenza	
	anche di questi, dalla persona designata dall'Assem-	
	blea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non	
	socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi	
	dall'assemblea dei soci al momento della nomina, da un	
	Amministrazione Unico o da un consiglio di Amministra-	
	zione composto da un numero di Consiglieri variabile	
	da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci,	
	che ne determina di volta in volta il numero.	
	L'amministratore Unico o la maggioranza dei componenti	
	il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci	
	cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un	
	periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilan-	
	cio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed e-	

	ventualmente il Vice Presidente.	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'organo Amministrati-	
	vo)	
	Gli Amministratori o l'amministratore unico sono inve-	
	stiti dei più ampi poteri per la gestione della So-	
	cietà, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea	
	dalla legge o dal presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in mate-	
	ria di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e	
	delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici	
	con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure	
	ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi	
	componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'organo Ammi-	
	nistrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano in-	
	formati sulle materie scritte all'ordine del giorno.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deli-	
	berare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno	
	un terzo degli Amministratori.	

	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lette-	
	ra, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni pri-	
	ma dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo tele-	
	gramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci	
	effettivi ne siano informati almeno un giorno prima	
	della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministra-	
	tori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Ammini-	
	stratori, gli altri provvedono a sostituirli con deli-	
	berazione approvata dal collegio sindacale se nomina-	
	to, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile	
	purchè la maggioranza resti costituita da amministra-	
	tori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore	
	unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione	
	dell'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal	
	Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'ammini-	
	stratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono	

	tenuti a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino	
	alla sua sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti	
	all'amministratore unico o agli Amministratori e ai	
	membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al	
	Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale,	
	se nominato, determinare il compenso dovuto agli Ammi-	
	nistratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'amministratore unico o il presidente dell'Organo am-	
	ministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa	
	di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti	
	delle deleghe conferite, anche agli Amministratori de-	
	legati, se nominati.	
	L'Organo amministrativo può nominare Direttori genera-	
	li, Institori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente,	
	tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice pre-	
	sidente.	
	L'amministratore unico o il Presidente, previa apposi-	
	ta delibera dell'Organo amministrativo, potranno con-	
	ferire speciali procure, per singoli atti o categorie	
	di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei,	

	con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	Art. 38 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per	
	legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compo-	
	ne di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sinda-	
	ci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono	
	alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero pe-	
	riodo di durata del loro ufficio.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo con-	
	tabile ed è quindi integralmente composto da revisori	
	contabili iscritti nel registro istituito presso il	
	Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 39 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali se-	

	condo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nomi-	
	nati con le modalità di cui al successivo art. 40,	
	salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio	
	del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra	
	soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponi-	
	bili, anche quando sia oggetto di controversia la qua-	
	lità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deli-	
	berazioni assembleari;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o	
	Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è e-	
	stesa a tutte le categorie di soci, anche non coopera-	
	tori. La sua accettazione espressa è condizione di	
	proponibilità della domanda di adesione alla Coopera-	
	tiva da parte dei nuovi soci. L'accettazione della no-	
	mina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquida-	
	tore è accompagnata dalla espressa adesione alla clau-	
	sola di cui al comma precedente.	
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 50.000. Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitra-	

	to, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguen-	
	ti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e	
	di settore e sono nominati dal Presidente del tribuna-	
	le nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rap-	
	porti tra soci è comunicata alla Società, fermo re-	
	stando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del	
	D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando	
	quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla co-	
	stituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi pro-	
	rogino detto termine per non più di una sola volta	
	nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03,	
	nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o	
	in ogni altro caso in cui la scadenza del termine pos-	
	sa nuocere alla completezza dell'accertamento o al ri-	
	spetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni forma-	
	lità non necessaria al rispetto del contraddittorio.	
	Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le	
	regole procedurali cui si atterranno e le comunicano	
	alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'ap-	

	posita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione del-	
	la procedura.	
	Art. 41 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa	
	di esclusione, la mancata esecuzione della decisione	
	definitiva della controversia deferita agli Arbitri è	
	valutata quale causa di esclusione del socio, quando	
	incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti	
	della Società o quando lasci presumere il venir meno	
	della sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patri-	
	monio sociale risultante dalla liquidazione sarà devo-	
	luto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente	
	versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma	
	del precedente art. 23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo svi-	

	luppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della	
	legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 44 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società	
	ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo	
	svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo ammi-	
	nistrativo potrà elaborare appositi regolamenti sotto-	
	ponendoli successivamente all'approvazione dell'Assem-	
	blea con le maggioranze previste dal precedente art.	
	28.	
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle	
	riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale,	
	di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio	
	residuo e di devoluzione di una quota degli utili an-	
	nuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devo-	
	no essere di fatto osservati.	
	Art. 46 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono	
	le vigenti norme di legge sulle società cooperative	
	sociali previste dalla legge 381/91.	

42 di 42